

« PAULI DE GRADIBUS ET ADFINIBUS
ET NOMINIBUS EORUM LIBER SINGULARIS »
E LA COMPILAZIONE DI D. 38.10.10.

1. — La congettura che *Pauli de gradibus et adfinibus et nominibus eorum liber singularis* sia una compilazione postclassica — prolissa e ridondante rielaborazione scolastica di uno schema paolino — è stata già presentata da molto tempo¹, ed è stata accolta e confermata da altri² che da me stesso³. Non metterebbe conto, forse, di tornare sia pur brevemente sull'argomento, se non fosse che in alcuni recenti autori — i quali per una ragione o per l'altra hanno sfiorato il problema dell'*adgnatio*, della *cognatio* e dell'*adfinitas* nei loro reciproci rapporti — questa facile, ma non per ciò meno importante tesi critica appare o ancora ignorata o per lo meno negletta⁴.

L'ipotesi da me accolta si basa sulla forza di molti indizi, ed anzi tutto sul rilievo del gran numero di alterazioni che si incontrano nel lungo frammento D. 38.10.10 (Lenel 876): alterazioni che, per il loro carattere, non possono essere tutte riportate, come dimostrerò fra poco, alla attività interpolatrice di Giustiniano o all'opera di apposizione di glosse sporadicamente esercitata da lettori postclassici. Che in 38.10.10 vi siano anche interpolazioni e glossemi è certo, ma cercherò di dimo-

* In *SDHI.* 2 (1944) 267 ss.

¹ Cfr. PRINGSHEIM, in *Festschr. Lenel* 279 ss.

² BESELER, in *ZSS.* 47.370, 53.37, 56.55, 57.5; EBRARD, in *ZSS.* 45.117; ARANGIO-RUIZ, in *Atti Soc. Reale Napoli* 54.13 nt. 1; DE MARTINO, *eod.* 58.44 estr.; SOLAZZI, in *SDHI.* 2.329 s.

³ *Adfinitas* 101 ss. Da ultimo, in *ZSS.* 62.218 e *Ann. Dir. Comp.* 17 (1943) estr.

⁴ La ignora, ad esempio, la LEPRI (*Saggi sulla terminol. e sulla nozione del patr.* 1.60 ss.), in un suo *excursus* sugli *adgnati*, che fa pilastro di tutta la dimostrazione D. 38.10.10 pr.4 (v. *infra* n. 8). Non la tiene, almeno secondo me, nel debito conto il CASTELLO (*Studi di dir. fam. e gentilizio* 123 ss.), occupandosi delle relazioni intercorrenti, nel diritto arcaico e nel diritto classico, tra le categorie giuridiche *adgnatio* e *cognatio* (v. anche *infra* n. 6, nonché la mia *Recensione* al CASTELLO, di prossima pubblicazione in *SDHI.*).

strare anche che il lungo frammento è stato essenzialmente elaborato dalle scuole postclassiche.

Si domanderà ora quale specifico interesse ha potuto portare, in epoca postclassica, alla rielaborazione di un frammento paolino, per farne un'operetta autonoma, zeppa di considerazioni teoriche. La risposta non è difficile. Si tenga presente, da un lato, la tesi da me avanzata⁵ che alla redazione dei predigesti, più o meno ampi e numerosi, che furono sfruttati dai compilatori giustiniani, si giunse anche, molto probabilmente, attraverso l'enucleamento e la rielaborazione di squarci di opere dei giuristi classici — squarci scelti secondo diversi criteri e rielaborati in diverse maniere — in modo da formare numerosi *libri singulares*, monografie per singole materie ed argomenti, particolarmente utili all'insegnamento scolastico. Si tenga presente, d'altro canto, la circostanza che dello specifico interesse dell'età postclassica verso i trattatelli in tema di computo ed enumerazione dei gradi di parentela di sangue abbiamo altrettanti espliciti documenti in due operette, che ci sono giunte al di fuori della compilazione: il *Tractatus de gradibus cognationum*⁶ e lo *Stemma cognationum*⁷.

Io credo che l'analisi del nostro *liber singularis* e dello stesso tit. D. 38.10 potrà dirci qualcosa di interessante, oltre tutto, a conferma della teoria dei predigesti postclassici⁸. La tesi che intendo sviluppare è, in sintesi, la seguente:

— il fr. D. 38.10.10, attribuito dalla relativa *inscriptio* al *liber singularis de gradibus et adfinibus et nominibus eorum* di Paolo, mostra di essere stato fondamentalmente elaborato in età postclassica, allo scopo di farne un trattatello teorico-pratico sulla *cognatio* (non anche sull'*adfinitas*), ad uso delle scuole giuridiche;

— il fr. 10 è molto probabilmente tutto quanto componeva il *liber singularis de gradibus*: il quale fu, con altrettanta probabilità, estratto *in nuce* dal libro 43 *ad edictum* di Paolo e si intitolò in un primo tempo « *de gradibus cognatorum et nominibus eorum* », o forse soltanto « *de gradibus* »;

— in un momento successivo il *liber singularis de gradibus* (co-

⁵ *Adfinitas* 97 nt. 15, ZSS. 62.214 ss., *Annuario* 17 cit. estr.

⁶ BAVIERA, *FIRA*. II² 631 s. V. in proposito SCHERILLO, in *St. Cagliari* 18 estr.

⁷ BAVIERA, cit. 633 s. Sugli *Stemmata cognationum* v. FERRINI, in *Opere* 1.224 ss.

⁸ Cfr. ARANGIO-RUIZ, in *Conf. per il XIV cent. delle Pandette* 297 ss., e in *Studi Alberoni* 1.5 ss.; ALBERTARIO, *Introd. storica* 1.14 ss.; DE FRANCISCI, *Storia* 3.1.279 ss.; GUARINO, *Profilo storico delle fonti del dir. romano*² 126 ss.

gnatorum) divenne il brano fondamentale di una piccola compilazione a catena, che allargò la sfera dei suoi interessi anche alla categoria degli *adfines*: di qui la nuova, più ampia intitolazione della monografia e l'immissione, o almeno l'accentuazione, della menzione degli *adfines* nel brano introduttivo di essa;

— la compilazione postclassica predetta venne sfruttata ed integrata, in ultimo, dai commissari giustinianeî nella compilazione del tit. D. 38.10 « *de gradibus et adfinibus et nominibus eorum* ».

2. — L'impalcatura del nostro *liber singularis* è molto semplice, ma risulterà assai significativa per la nostra tesi.

Una breve introduzione (pr.) sulla utilità dello studio della *cognatio* e dell'*adfinitas* per il giurista. Una parte di carattere generale (1-10) sulla *cognatio*, sui suoi rapporti con l'*adgnatio*, sui *gradus*. Una parte speciale (11-18) con la enumerazione dei *gradus cognationis*, l'indicazione delle denominazioni corrispondenti e ogni sorta di questioni sui rapporti di cognazione (specialmente in tema di parentela molteplice). Salvo che nell'introduzione, mai appare ricordata l'*adfinitas*.

Gli indici di alterazione sono stati con più cura ed impegno rilevati, sinora, nella parte speciale, che è un vero repertorio di sintomi dell'attività scolastica postclassica. Essi non mancano, tuttavia, neanche nella parte generale (oltre, beninteso, che nell'introduzione), e sarà particolarmente sull'introduzione e sulla parte generale che io mi soffermerò in questa sede, onde dar colore di verosimiglianza alle tesi che sostengo.

3. — A) *Introduzione* (pr.):

10 pr.: *Iurisconsultus cognatorum gradus et adfinium nosse debet, quia legibus hereditates et tutelae ad proximum quemque adgnatum redire consuerunt: sed et edicto praetor proximo cuique cognato dat bonorum possessionem: praeterea lege iudiciorum publicorum contra adfines et cognatos⁹ testimonium inviti dicere non cogimur.*

La totale rielaborazione è resa particolarmente evidente dal tenore caratteristicamente scolastico dell'avvertimento introduttivo¹⁰. Da escludere l'intervento di Triboniano, non solo per il notato tenore scolastico della frase, ma anche per la menzione del *praetor*, che *dat* la *bonorum possessio*.

⁹ La *Florentina* ha *adgnatos*: corretto secondo i *Basilici*.

¹⁰ Sul testo cfr. RABEL, *Grundzüge* 413; GUARINO, *Adfinitas* 102 s. Il PRINGSHEIM, *cit.* 280, richiama opportunamente il parallelo di Mod. D. 27.1.1 pr.

È più che probabile che Paolo si sia limitato ad esprimere uno degli effetti della *cognatio*, e cioè la *bonorum possessio unde cognati* (es.: *hoc edicto praetor proximo cuique cognato bonorum possessionem dat*). Il compilatore ha totalmente rifatto il discorso, aggiungendovi l'avvertimento circa l'utilità dello studio della materia per il giureconsulto ed integrandolo con il ricordo della successione intestata secondo la legge delle XII tavole (ricordo che gli veniva offerto dal successivo § 2), nonché con l'indicazione di un altro esempio di rilevanza giuridica della categoria *cognatio*, quello della testimonianza nelle cause penali. Che la genesi di questo brano introduttivo sia stata così come io la suppongo, è dimostrato dal fatto che, dopo la dichiarazione solenne *iurisconsultus — nosse debet*, il *quia* non introduce una dimostrazione di carattere corrispondente, cioè di carattere generale, ma soltanto una esemplificazione approssimata dei casi di rilievo giuridico della categoria *cognatio*¹¹.

Altri elementi confermano la tesi della confezione postclassica del brano. Paolo non avrebbe scritto il generico *legibus per lege XII tabularum*: il § 2 sta a dimostrarlo. Né Paolo avrebbe scritto, con altrettale genericità imprecisa, *lege iudiciorum publicorum* al posto di *lege Iulia iudiciorum publicorum*¹². Se il secondo appunto può evitarsi, pensando alla omissione di un amanuense, non così è per il primo. E non si tralasci quel *consuescere* usato per effetti giuridici stabiliti *legibus*.

Vi è dell'altro. La costruzione « *quia... sed et* » denuncia una concezione della *cognatio* che è inammissibile in qualunque giurista classico. « La legge delle XII tavole dava a ciascun prossimo agnato l'eredità e la tutela, ma anche l'editto del pretore dà la *bonorum possessio* a ciascun prossimo cognato »: la conseguenza che dovremmo trarre da questo enunciato è che non vi è differenza alcuna tra *adgnatus proximus* e *cognatus proximus*. È evidente che Paolo non si sarebbe espresso così, ma che avrebbe scritto, ad esempio: *... sed edicto praetor et proximo cuique cognato dat bonorum possessionem*¹³. Il compilatore postclassico, invece, non ha avvertito il senso in cui *cognati* si ha da intendere nei riguardi della *bonorum possessio unde cognati* (*cognati* = non *adgnati*) ed ha grossolanamente identificato i *cognati* con gli *adgnati*. Di questa

¹¹ Basti rilevare che non sono nominati gli impedimenti matrimoniali, né il delitto di *incestum* in cui si concreta, in diritto classico, la loro violazione (sul tema, cfr. GUARINO, in ZSS. 63.215 ss.).

¹² Coll. 9.2.3 attribuisce la norma alla *lex Iulia de vi publica et privata*. Ma v. anche, per l'attribuzione alla *lex Iulia iudiciorum publicorum*, Paul. D. 22.5.4.

¹³ Oppure: *sed edicto praetor proximo cuique cognato rell. (similiave)*.

